**COMUNE DI AUGUSTA**

PROVINCIA DI SIRACUSA

**VII SETTORE – Polizia Municipale e Randagismo**

# CAPITOLATO D'ONERI PER IL SERVIZIO DI CATTURA, TRASPORTO, CUSTODIA, CURA, MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE.

## ART. 1 - OGGETTO

**1.** L'appalto ha per oggetto la cattura, trasporto, custodia, cura e il mantenimento dei cani randagi presenti nel territorio comunale, i trasporti per la sterilizzazione e reimmissione nel territorio dei medesimi e lo smaltimento delle carcasse di animali deceduti nella struttura. L'espletamento di tali servizi deve avvenire nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente, tenendo conto delle norme contenute nel presente capitolato e di quanto previsto, in materia di igiene, sanità e sicurezza per il personale impiegato. I servizi oggetto dell'appalto riguardano sinteticamente:

a) Accalappiamento dei cani segnalati, ritiro e trasporto;
b) Ricovero, mantenimento, pulizia e custodia dopo il periodo di osservazione e profilassi;
c) Assistenza sanitaria veterinaria ordinaria e straordinaria, in via continuativa anche con interventi chirurgici;

**2.** L'aggiudicazione dell'appalto sarà effettuata mediante procedura aperta e secondo quanto previsto nell'avviso di gara.

## ART. 2 - DURATA E COSTI

**1.** L'appalto avrà durata di anni 3 (tre), con decorrenza dalla data di effettiva consegna. È esclusa qualsiasi forma di rinnovo tacito del contratto. Il Comune si riserva la facoltà di proroga del contratto per un periodo massimo di ulteriori due mesi alle stesse condizioni e nel limite dell'importo a base d'asta utilizzando l'eventuale ribasso, con decorrenza dalla data di scadenza del contratto di affidamento del servizio.

**2.** Il servizio in oggetto è previsto per un numero **massimo di 390 animali**, suddivisi in 6 (sei) lotti di 65 cani ciascuno, secondo quanto previsto dall'art. 51 del d.lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti), salvo quanto previsto all'art.7, co.3 del presente capitolato.

Coloro che partecipano alla presente procedura per l'affidamento possono presentare offerte per l'affidamento di un solo lotto, per alcuni lotti o per tutti i lotti. L'aggiudicazione sarà subordinata alla capacità tecnica ed economica necessaria per la corretta e puntuale esecuzione del servizio entro i termini richiesti. Si procederà all'affidamento anche in presenza, per un solo lotto, per alcuni o per tutti, di un solo concorrente ammesso partecipante per un solo lotto, per alcuni o per tutti, purché l'offerta venga ritenuta valida. Per il singolo lotto affidato, per alcuni lotti affidati o per tutti, sarà sottoscritto un singolo ed autonomo contratto.

| LOTTO | PREZZO GIORNALIERO | NUM. CANI | GIORNI | IMPORTO PRESUNTO RICOVERO CANI | SOMME PRESUNTE PER CATTURA, CURE E SMALTIMENTO CARCASSE | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | € 3,00 | 65 | 1095 | € 213.525,00 | € 15.000,00 | € 233.525,00 |
| 2 | € 3,00 | 65 | 1095 | € 213.525,00 | € 15.000,00 | € 233.525,00 |
| 3 | € 3,00 | 65 | 1095 | € 213.525,00 | € 15.000,00 | € 233.525,00 |
| 4 | € 3,00 | 65 | 1095 | € 213.525,00 | € 15.000,00 | € 233.525,00 |
| 5 | € 3,00 | 65 | 1095 | € 213.525,00 | € 15.000,00 | € 233.525,00 |
| 6 | € 3,00 | 65 | 1095 | € 213.525,00 | € 15.000,00 | € 233.525,00 |
| | | | | | TOTALE | € 1.401.150,00 |
| | | | | | IVA 22% | € 308.253,00 |

**3.** L'importo stimato del servizio in oggetto, per il periodo di anni tre (3), è pari ad € **1.401.150,00** unmilionequattrocentounomilacentocinquanta//00) oltre IVA 22%, calcolato sulla base di tutti gli interventi effettuati nei mesi e tenendo conto delle seguenti condizioni economiche:

- ad **€ 3,00** oltre I.V.A. per ogni cane e per ogni giorno di ricovero effettivo, non comprensivo del servizio di accalappiamento e di smaltimento delle carcasse;
- ad **€ 40,00** oltre I.V.A. per accalappiamenti e trasferimenti in ore diurne di ogni singolo cane;

- ad € **60,00** oltre I.V.A. per accalappiamenti e trasferimenti in ore notturne e festive di ogni singolo cane;
- ad € **40,00** oltre I.V.A. per smaltimento di ogni singola carcassa di cane;
- ad € **6,00** oltre I.V.A. per trasporto solo andata per reimmissione di ogni singolo cane;

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di trasferire in qualsiasi momento i cani randagi in altro ricovero sanitario o ricovero a seguito delle convenzioni con le Associazioni Animaliste che si intendono attivare ai sensi dell'art. 19 della Legge Regionale 15/2000, senza che la ditta aggiudicataria abbia nulla a pretendere.

I prezzi a base di gara sono riferiti a tutti i tipi di cani, compresi i cuccioli nati da cagne gravide al momento della cattura, ed è omnicomprensivo di qualsiasi altro onere relativo a mezzi e personale per l'espletamento del servizio di cattura, custodia e mantenimento di cui al presente capitolato.

**4.** ***Si precisa inoltre che questa Stazione appaltante non ha ritenuto dover procedere a calcolo di spese per la sicurezza imputabili a interferenze (di cui all'art. 26 del D. lgs. n. 81/08) e alla redazione del D.U.V.R.I. in quanto trattasi di appalto di servizio la cui esecuzione non è prevista all'interno della Stazione appaltante o all'interno di sedi di altri lavori, forniture e servizi appaltati. Pertanto gli oneri per la sicurezza da interferenze sono pari a zero.***

## ART. 3 - INTERVENTI

**1.** L'affidatario s'impegna ad eseguire la cura, la custodia, l'assistenza sanitaria operatoria e post operatoria dei cani vaganti traumatizzati e/o incidentati che verranno allocati presso il RIFUGIO RICOVERO e di quelli che essendo già ubicati in loco, necessitano di assistenza sanitaria, il trasferimento e mantenimento degli animali attualmente presenti nel canile convenzionato con il comune e sino ad un numero massimo di 390 **(trecentonovanta)** unità sin dal giorno della presa in carico. Il numero individuato-stimato di cani da ricoverare, può essere oggetto di variazione in quanto, al momento la determinazione è stata stabilita in relazione all'attuale utenza, pertanto l'affidamento ha valore puramente indicativo, atteso che alla ditta aggiudicataria sarà riconosciuta esclusivamente la prestazione resa per i cani effettivamente ricoverati e per i giorni effettivi di ricovero. Gli importi da corrispondere verranno liquidati a presentazione fattura.

Qualora si rendesse necessario ospitare ulteriori cani oltre il numero di **390 (trecentonovanta)** per il periodo di effettuazione del servizio, l'eventuale spesa di mantenimento di quelli in soprannumero sarà impegnata come integrazione contrattuale.

**2.** L'intervento per la cattura dovrà essere effettuato entro un'ora successiva alla segnalazione ricevuta da parte degli uffici Comunali competenti o dalle Forze di Polizia. A tal fine, l'affidatario dovrà indicare un numero di telefonia mobile e uno di telefonia fissa ai quali si renderà reperibile 24 ore su 24, compresi i giorni festivi. Si precisa che nessun servizio oggetto del presente appalto sarà remunerato se l'intervento viene fatto in violazione della presente disposizione e, in particolare, in ogni caso in cui la segnalazione ricevuta dall'affidatario risulti provenire, anche sulla base di successivi controlli, da soggetto diverso da quelli indicati nel presente comma.

All'atto della cattura, l'appaltatore verificherà in loco immediatamente se l'animale sia dotato microchip, mediante lettore apposito, ed in caso affermativo ne farà segnalazione immediata all'ufficio di polizia municipale ed all'ASP competente per territorio che gestisce l'anagrafe canina informatizzata per i successivi adempimenti. L'affidatario provvederà alla stesura di apposito verbale delle operazioni - cd scheda di cattura - che dovrà essere firmato dall'Ufficio che ha richiesto l'intervento, e qualora presente alla cattura, controfirmato dal medico veterinario del Servizio Pubblico. Il verbale contiene la descrizione dell'intervento (identificazione di chi ha richiesto l'intervento e di chi ha partecipato al medesimo, luogo e tempo dell'intervento, dati identificativi dell'animale catturato).

Qualora l'intervento non porti alla cattura dei randagi segnalati, dovranno essere effettuati dalla ditta appaltatrice successivi sopralluoghi ed interventi mirati alla cattura definitiva, pertanto quando sarà necessario, la cattura dovrà essere effettuata a proprie spese, con sistema indolore da parte di personale abilitato secondo normativa vigente. Gli interventi che non portano alla cattura di animali, non concorrono al computo delle spese previste nel capitolato d'appalto rimanendo a carico dell'impresa.

**3.** A cattura avvenuta e dopo aver informato il servizio Veterinario dell'ASP locale per i controlli di competenza, l'affidatario provvederà per ciascun animale alla profilassi, alla pulizia periodica, alle eventuali cure o interventi chirurgici con annesso post operatorio (solo per i cani di proprietà del Comune di Augusta) ed alla custodia fino al momento della restituzione al proprietario o alla cessione ad eventuale adottante o alla reimmissione nel territorio o al trasferimento ad Associazioni Animaliste convenzionate con il Comune di Augusta.
**4.** Gli interventi di sterilizzazione sono obbligatori per tutti i cani in degenza presso la struttura anche ai fini della reimmissione nel territorio e verranno stabiliti di concerto dall'Amministrazione e l'Area di Sanità Pubblica Veterinaria dell'ASP competente.
**5.** Per i cani custoditi presso la struttura di ricovero deve essere garantito il trasporto presso l'ambulatorio veterinario comunale ai fini della sterilizzazione, garantita una post degenza ai fini della re immissione in territorio che è carico dell'affidatario.
**6.** L'area che forma oggetto del presente appalto è l'intero territorio comunale. Si precisa che non verranno remunerate le prestazioni che, anche a seguito di specifici controlli posti in essere dalla Amministrazione, risultino essere eseguite fuori dal territorio comunale o eseguite senza disposizione dell'ufficio preposto.
**7.** Il servizio dovrà essere svolto dall'appaltatore, nell'osservanza della normativa di settore, con i propri mezzi tecnici idonei, con proprio personale adeguatamente formato e specializzato, mediante la propria organizzazione ed a suo rischio.

## ART. 4 - CONDIZIONI DI CONSEGNA

**1.** I cani catturati, che non risultino iscritti all'anagrafe, se non reclamati entro trenta (30) giorni, possono essere ceduti in via definitiva gratuitamente a privati (che diano garanzia di buon trattamento) o ad associazioni protezionistiche degli animali (associati) anche in via temporanea per la durata di 1 anno ai fini della successiva adozione definitiva. Per quelli iscritti all'anagrafe e non ritirati dal proprietario o dal detentore, il termine di 15 (quidici) giorni, previsto dalla normativa vigente, decorre dalla data di ricezione da parte del proprietario o del detentore della comunicazione di cattura o ritrovamento dell'animale inviata a cura degli Uffici competenti.
**2.** L'affidatario s'impegna ad accogliere, alle condizioni del presente capitolato, dall'inizio del servizio tutti i cani ospitati nella struttura precedentemente convenzionata, entro il termine massimo di giorni sette dalla consegna del servizio medesimo.
**3.** L'Ufficio preposto vigilerà sulle operazioni di trasferimento degli animali da un canile all'altro e redigerà apposito verbale.

## ART. 5 - REQUISITI DELLA STRUTTURA

**1.** L'affidatario, per lo svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto, mette a disposizione rifugi – ricovero, autorizzati dagli organi competenti, costruiti o adeguati secondo quanto previsto dal D.P.R.S. n. 7/2007 e della Legge Regionale n°15 del 03/07/2000. Inoltre deve provvedere al ricovero dei cani in strutture sanitarie autorizzate, anche tramite convenzioni per le quali Comune concorre fino alla somma di € 800,00 per ciascun cane, fino ad un numero massimo di n. 20 (venti) cani all'anno, tali spese debbono essere debitamente documentate. In particolare, la struttura deve essere provvista di:
- un locale adibito ad ambulatorio con dotazione strumentale sufficiente a fare fronte a tutti gli interventi medico-veterinari erogati in una struttura di pronto soccorso e per animali sottoposti ad osservazione sanitaria;
- un locale adibito al ricovero, cura ed osservazione dei cuccioli;
- devono possedere adeguata cella frigorifera per il temporaneo stoccaggio degli animali morti, per il successivo smaltimento in accordo alla vigente normativa;
- di superfici coperte da materiali non nocivi e con pavimenti tali da consentire il deflusso dell'acqua di lavaggio, muniti di griglie di scarico posizionate all'esterno dell'area di confinamento;
- di superfici scoperte per ospitare e far sgambare gli animali;
- di recinti o paddock per consentire la più ampia possibilità di movimento, di socializzazione e di espressione dei loro bisogni etologici;
- spazi adeguati per cure, interventi e degenza di animali incidentati o feriti;

**2.** Il canile, deve essere provvisto di box singoli e/o collettivi, di dimensioni a norma di legge, per un terzo coperti e costruiti con materiali atti a soddisfare le esigenze igieniche, facilmente disinfettabili e disinfestabili, provvisti di bocchetta d'acqua potabile erogata permanentemente o contenitori di acqua potabile in numero sufficiente per i cani presenti, di ciotola in acciaio inossidabile per gli alimenti – fissa o mobile e lavata quotidianamente - di pedane rialzate o di cucce, e di box d'isolamento per ospitare cani morsicatori o affetti da particolari malattie da tenere in osservazione, così come prevede il regolamento veterinario.
**3.** In ogni caso le aree di ricovero degli animali devono essere dotate di accorgimenti infrastrutturali (pedane, scale, passerelle, etc...) o anche materiali tali da ottenere l'arricchimento ambientale dello spazio vitale dell'animale.
**4.** Deve, inoltre, disporre di:
**a)**- un medico veterinario libero professionista o ambulatorio veterinario di riferimento reperibile h 24;
**b)** locali per degenza dei randagi sottoposti a sterilizzazione;
**5.** In ogni caso n. 2 box devono essere riservati per particolari esigenze igienico-sanitarie o di pericolo pubblico segnalate dal Servizio veterinario dell'ASP locale;
**6.** L'alimentazione sarà indicata, per qualità–composizione e capacità organolettiche, dal libero professionista veterinario della struttura, in relazione alla necessità del soggetto, adulto o cucciolo, con mangimi completi disponibili in commercio e di buona qualità, adeguatamente alternati secondo una dieta bilanciata;
**7.** I ricoveri di animali fatti in proprio dall'affidatario, in aggiunta ai posti richiesti dall'amministrazione comunale, devono essere compatibili con la capacità ricettiva autorizzata dagli organi sanitari competenti;
**8.** Gli animali catturati nel territorio comunale di Augusta dovranno essere tenuti separatamente da altri cani ricoverati nella struttura per conto di altri Enti o per la ditta stessa e sarà loro dedicata una sezione specifica della struttura;
**9.** La zona adibita a isolamento deve avere le caratteristiche di una struttura chiusa con ambiente controllato e deve consentire la custodia, l'osservazione e la cura individuale dei soggetti ospitati;
**10.** La prestazione dei servizi in parola deve essere svolta in apposite strutture aventi destinazione a canile ricovero, munite delle necessarie autorizzazioni all'espletamento di detto servizio e certificazione di idoneità sanitaria. anche con possibilità di ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), in questo caso è necessario comunicare quali servizi svolgerà ciascuna delle imprese associate.

## ART. 6 - COMPITI DELL'AFFIDATARIO

**Il concessionario, nell'espletamento delle prestazioni comprese nel servizio in oggetto, deve:**

**6.1. Cattura randagi**
Effettuare la cattura dei cani e delle cucciolate segnalati dai competenti uffici comunali o dalle Forze dell'ordine, e deve provvedere al loro trasporto presso il canile secondo sistemi indolori e secondo le metodologie previste dalla legge, nel limite compreso dell'importo di aggiudicazione;
**6.2. Smaltimento delle carcasse degli animali deceduti nella struttura;**
**a)** In caso di decesso di un animale ricoverato nella struttura, la ditta aggiudicataria ne darà immediata comunicazione alla Polizia Municipale ed al Servizio Veterinario competente, prima dell'inoltro della carcassa presso un impianto autorizzato ai sensi del D.lgs. n. 508/1992 e ss.mm.ii. La data e la causa del decesso, qualora riscontrabile, deve essere certificata dal Veterinario della struttura.
**6.3. Trasporto presso l'ambulatorio veterinario comunale;**
Effettuare il trasporto di andata e ritorno, nei casi previsti, di gruppi di animali presso l'ambulatorio veterinario comunale per la sterilizzazione e microchippatura.
**6.4. Reimmissione**
Effettuare il trasporto di animali nei casi di reimmissione, provvedendo all'inserimento dei cani nei siti stabiliti con la Direzione dell'Ufficio competente nel limite compreso nell'importo di aggiudicazione;
**6.5. Custodia, assistenza sanitaria, profilassi, e alimentazione dei cani catturati e ospitati nella struttura.**

**a)** Provvedere al mantenimento e alla somministrazione giornaliera dei pasti, alla disponibilità quotidiana di acqua pulita, alla rimozione delle deiezioni e della sporcizia dagli alloggi e alla toilettatura;
**b)** Provvedere con una adeguata assistenza sanitaria a proprie spese, al periodo di degenza degli animali feriti, incidentati o malati; in particolare nel caso di cane incidentato dovrà essere trattato da personale veterinario prontamente reperibile nei tempi stabiliti per gli interventi al fine di praticare in loco o presso strutture sanitarie convenzionate le cure necessarie e gli interventi chirurgici alle condizioni previste dall'art. 5.1 del presente capitolato;
**c)** Sono a carico dell'affidatario le spese per i farmaci, i vaccini e il materiale ambulatoriale che si rendessero necessari per interventi terapeutici.
Rimane inoltre a carico dell'appaltante:
**d)** L'effettuare periodiche disinfestazioni per i parassiti esterni e trattamenti antiparassitari;
**e)** Segnalare, in tempi brevissimi, tramite il veterinario libero professionista della struttura i casi di malattie e sofferenze dei cani ospitati che, se incurabili, saranno soppressi in modo esclusivamente eutanasico dal servizio veterinario dell'ASP competente secondo la normativa vigente;
**f)** Effettuare all'atto della cattura gli adempimenti necessari per identificare l'animale ed ottemperare immediatamente all'obbligo dell'iscrizione all'anagrafe canina;
**g)** Assicurare il controllo sanitario degli animali in raccordo con le strutture sanitarie pubbliche competenti territorialmente. Nel caso in cui il canile sia ubicato al di fuori della competenza dell'ASP di Siracusa, facendosi carico delle spese per il trasporto negli ambulatori comunali destinati alla sterilizzazione, sia di tutti gli animali che sono presenti nella struttura, sia di quelli che saranno catturati nel corso della durata dell'appalto.

**6.6. Tenuta dei registri:**

**A)** Schede di cattura cani randagi.

Redigere i verbali delle operazioni di cui all'art. 3 co. 2 e co. 3 del presente capitolato che devono essere tenuti con cura presso la sede della ditta aggiudicataria (del rifugio ricovero) e inviati in copia, vidimata dal rappresentante legale o dal soggetto delegato dal medesimo con atto notificato alla stazione appaltante, con cadenza settimanale all'ente appaltante, ufficio Polizia Municipale o altro ufficio appositamente individuato dall'A.C.

**B) Registro di carico e scarico.**

Registrare su apposite schede, tenute presso la struttura in cui sono ricoverati i cani, contenenti tutti gli elementi ritenuti validi per l'identificazione del cane catturato, quali:
**a)** la data di ingresso, di affidamento, di decesso, di restituzione qualora di proprietà, e di reimmissione;
**b)** il trattamento sanitario e chirurgico praticato;
**c)** le caratteristiche somatiche;
**d)** il numero di matricola del canile;
**e)** il numero di microchip dell'animale;
Fornire, con cadenza mensile - mediante mail o brevi mani - copia delle predette schede identificative degli animali, predisposte dal canile, all'ufficio comunale competente nonché copia delle schede cliniche con l'indicazione delle patologie riscontrate e le terapie prescritte ed applicate e dei vaccini effettuati, in uno ai farmaci consigliati ed utilizzati;
Trasmettere, tempestivamente e non oltre il termine di tre giorni, le schede di decesso o di reimmissione all'ufficio comunale competente, complete dei dati identificativi (numero di matricola canile e numero di codice identificativo del cane, data dell'adozione e dati dell'adottante, data e causa del decesso, data e sito di reimmissione ed eventuale nominativo di responsabile).
Predisporre idonea documentazione fotografica a colori di tutti gli animali ricoverati da allegare alle schede identificative sia in cartaceo sia in files digitali da fornire agli uffici comunali competenti;

**6.7.** Relazione mensile sull'attività svolta indirizzata al Comune ed all'ASP

Redigere apposita relazione mensile rappresentativa dell'attività svolta e concernente: gli interventi di cattura dei cani randagi, il prelievo e il trasporto delle carcasse, le modalità di cura ed annessi interventi e trattamenti specifici e custodia dei cani ospitati nella struttura, le emergenze sanitarie eventualmente registrate, i rapporti con le associazioni di volontariato accreditate a livello regionale, le iniziative organizzate per la sensibilizzazione della cittadinanza circa il problema del randagismo e dell'abbandono degli animali, le pratiche di affidamento degli animali a terzi.

**6.8. Interventi straordinari**

A richiesta scritta del Comune, nel caso eccezionale in cui l'ASP non possa provvedere alla microchippatura e sterilizzazione degli animali catturati, e salvo visto di conformità della stessa ASP Sanitaria, i prezzi da applicare a favore dell'aggiudicatario che interverrà in via sostitutiva con proprio personale autorizzato saranno i seguenti:

**1)** identificazione con microchip fornito dall'ASP veterinaria al costo di **€ 4,00** iva inclusa;

**2)** sterilizzazione dei cani accalappiati, mediante tecnica chirurgica maschi **€ 52,00** iva inclusa femmine **€ 78,00** iva inclusa;

**6.9. Personale impiegato nella struttura ed esterno**

**a.** Garantire un numero adeguato di unità di personale in funzione del numero di animali ricoverati per l'espletamento delle attività necessarie. I nominativi degli operatori utilizzati devono essere comunicati, per iscritto, prima dell'inizio del servizio, al Comune con apposito elenco da aggiornare in caso di variazione, specificando mansioni e unità operativa di attribuzione.

**b.** Disporre l'apertura al pubblico della struttura, al fine di favorire le adozioni degli animali ivi ospitati, almeno 4 ore al giorno, compresi i festivi, sei giorni su sette con un giorno di chiusura al pubblico.

**c.** La ditta comunicherà il nominativo del Medico Veterinario, libero professionista, responsabile dell'assistenza sanitaria presso il proprio canile, il quale utilizzerà l'ambulatorio attrezzato di cui la ditta dispone all'interno della struttura per assicurare le cure necessarie ai cani ricoverati nel canile, colpiti da qualunque patologia o traumatismo e sarà cura dell'affidatario del servizio provvedere, a proprie spese, al trattamento terapeutico.

**d.** Predisporre iniziative pubbliche, con cadenza almeno semestrale, per permettere la visione dei cani ed al fine di incentivare le pratiche di adozione, dando la precedenza ai cuccioli di cane che devono essere adottati nel più breve tempo possibile dal loro ingresso nel canile, coinvolgendo tutte le associazioni animaliste iscritte all'albo regionale dandone opportuno avviso all'ufficio competente.

**e.** Indicare, su apposito sito internet, linkato con quello del Comune di Augusta, e con apposita tabella segnaletica viaria, che il canile è in convenzione con il Comune di Augusta per il servizio di che trattasi, pubblicizzando presso il canile e nel sito internet, appositamente creato dalla ditta aggiudicataria, le foto dei cani adottabili unitamente alle loro caratteristiche fisiche e caratteriali.

**f.** Permettere l'accesso anche fuori dagli orari di apertura al pubblico e di comune accordo con la struttura, ai volontari delle associazioni zoofile e animaliste riconosciute e iscritte all'albo regionale delle associazioni, preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani come prevede l'art.2, co. 371, della legge n.244\2007, nonché per il controllo della gestione della struttura ai sensi dell'art.13 della l.r. n.15/2000.

**g.** Assicurare la pronta reperibilità ed effettività del servizio nell'arco delle 24 ore giornaliere compresi i giorni festivi assicurando tempi di intervento sui luoghi entro un'ora.

**h.** Assicurare un periodo adeguato di sgambamento giornaliero obbligatorio per tutti i cani, da effettuarsi con il criterio della turnazione per gruppi di animali, per compatibilità fra gli stessi e tenendo conto del numero dei soggetti lasciati in libertà con gli spazi disponibili e con l'ausilio dei volontari.

**i.** Disporre di un numero adeguato di personale competente all'accalappiamento e preparato professionalmente nonché di automezzi e strumentazioni idonee.

**l.** promuovere iniziative per l'affidamento dei cani abbandonati e/o smarriti, mediante ore di lezione svolte nelle varie scuole del comune per promuovere campagna di sensibilizzazione per l'adozione dei cani ospitati. (minimo di 50 ore mensili in tutte le scuole del territorio comunale).

**6.10** I cani ricoverati nella struttura possono essere dati in adozione. L'atto di affidamento/adozione deve risultare da apposito documento. Il responsabile del canile deve trasmettere l'atto di adozione al Comune e all'ASP presso la quale è registrato il cane. Quest'ultima aggiorna l'anagrafica nella banca dati regionale.

L'adozione può avvenire solo dopo 30 giorni dalla cattura del cane, ed ha natura di affidamento temporaneo fino al 60 giorno, termine entro il quale l'eventuale proprietario reclami la proprietà del cane catturato. Decorso il termine di 30 giorni, senza che alcuno abbia reclamato la proprietà dell'animale, lo stesso può essere ceduto in adozione definitiva al privato o affidato all'Associazione Animalista iscritta all'Albo Regionale per la successiva adozione.

## ART. 7 - MODALITA' RICOVERI

**1.** La cattura e il ricovero sono assunti in relazione alla richiesta di intervento che perverrà esclusivamente dal Competente Ufficio già indicato all'art. 3 co. 2 con particolare riguardo e con la precedenza alle fattispecie di seguito elencate:

**A. cane traumatizzato o incidentato**;

**B. cane circolante in branco e pericoloso per l'incolumità pubblica o la viabilità**;

**C. cane portatore di evidenti malattie;**

**D. cane randagio o vagante morsicatore, o cane privato morsicatore,** quest'ultimo solo a seguito di espressa richiesta dei medici Veterinari dell'ASP, qualora il proprietario non sia in grado di garantire i controlli obbligatori previsti dalla normativa vigente. In questo caso le spese di cattura e mantenimento e cura saranno poste a carico dello stesso proprietario del cane;

**E. cane in evidente stato di costrizione** e a cui viene impedita capacità di movimento e sostentamento constatate dal Servizio Veterinario competente per territorio, le altre ipotesi di cattura sono subordinate alla disponibilità di posti nel canile;

**2.** Verificate le circostanze su esposte, il preposto ufficio disporrà il ricovero presso la struttura della ditta affidataria.

**3.** I superiori interventi, qualora le presenze in canile superino il numero concordato di 65 cani per ciascun lotto, sono formalizzati con appositi provvedimenti adottati sulla base di specifico rapporto del Comando di P.M., illustrativo delle particolari condizioni riscontrate nel territorio e dei presupposti stabiliti dalla disciplina comunale come sopra riassunta.

## ART. 8 - CONTROLLI DEL COMUNE

L'ente appaltante provvede a verificare la regolarità del servizio e l'osservanza delle regole prescritte nel presente capitolato mediante controlli periodici a cura di personale all'uopo destinato. A tal fine la ditta consente il libero accesso, nella struttura di accoglienza degli animali catturati, all'amministrazione comunale ed ai dipendenti comunali, adeguatamente identificati mediante apposito documento, inviati presso la struttura, anche senza preavviso, per l'espletamento dei citati controlli. Il libero accesso, in ogni locale dell'impianto, deve essere consentito anche fuori delle fasce orarie di apertura della struttura al pubblico e comprende anche la sede sociale del concessionario ove risulti custodita la documentazione concernente l'espletamento del servizio. La ditta a tal fine deve consentire la consultazione ed estrazione di copia di tutta la documentazione posseduta e concernente il servizio oggetto dell'appalto. L'eventuale impossibilità di accesso alla struttura e agli atti, per fatto imputabile al concessionario, è causa di immediata risoluzione del contratto.

Per una migliore collaborazione nei rapporti con il Comune la ditta aggiudicataria è tenuta a indicare il nominativo di un responsabile quale referente nei rapporti con il Comune.

Inoltre, il settore Polizia Municipale e Randagismo del Comune di Augusta effettuerà i seguenti controlli:

1. Verifica dei registri di entrata e uscita e corrispondenza con i verbali relativi alla cattura;
2. Controlli periodici per accertare l'esistenza in vita degli animali custoditi nella struttura;
3. Liquidazione mensile delle competenze spettanti alla ditta aggiudicataria del servizio dietro presentazione di regolare fattura e dei dati necessari alla liquidazione (dati relativi alla trasparenza dei flussi finanziari) e previo accertamento da parte del Comune della regolarità contributiva della ditta.

## ART. 9 - ELEZIONE DOMICILIO

La ditta affidataria il servizio è tenuta a eleggere domicilio nel territorio del Comune di Augusta al fine di ricevere le comunicazioni e notificazioni inerenti l'esecuzione del servizio OBBLIGO DITTE PEC. In tale luogo, qualora la sede sociale del concessionario sia stabilita fuori del territorio regionale o nazionale, dovrà altresì essere custodita tutta la documentazione concernente l'espletamento del servizio (schede di cattura, schede di prelievo e trasporto delle carcasse, registri di carico e scarico, documenti fiscali, elenchi del personale dipendente).

## ART. 10 - CAUZIONE

L'aggiudicatario dovrà versare, prima della stipula del contratto, una cauzione definitiva, nei termini e modi previsti dall'art.103 del D.lgs. n.50/2016.
La mancata costituzione della garanzia di cui sopra determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria.

## ART. 11 DIVIETO DI SUBAPPALTO

E' vietato cedere o subappaltare il servizio assunto pena l'immediata risoluzione del contratto e la perdita del deposito cauzionale, slavo ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati.

## ART. 12 - INADEMPIENZE E PENALITA'

**1.** L'amministrazione comunale si riserva il diritto di accertare, anche a mezzo dei propri uffici o del servizio veterinario dell'ASP, gli adempimenti di cui agli articoli precedenti, compresa la verifica del numero degli animali effettivamente presenti, in relazione alle comunicazioni in possesso del Comune e delle schede identificative tenute dall'affidatario.
**2.** Se il numero delle unità canine effettivamente presenti dovesse essere inferiore a quello risultante dai dati in possesso dell'amministrazione comunale, oltre al mancato pagamento della retta, sarà applicata una penale pari a tre volte la retta stessa, riferita alla fatturazione del trimestre corrente e complessiva degli oneri dei cani in convenzione ed extra convenzione, oltre i provvedimenti, eventualmente previsti dalla legge.
**3.** Sono considerate quali gravi inadempienze:
- Ritardo nell'inizio del servizio nei termini stabiliti;
- Mancato o ritardato intervento ad ogni richiesta dell'autorità comunale;
- Mancata comunicazione al Servizio veterinario dell'ASP e al Comune dell'avvenuta cattura dell'animale per la registrazione all'anagrafe canina o per l'apposizione del codice identificativo;
- Mancata comunicazione al Comune del decesso degli animali;
- Mancato rispetto dei requisiti igienici e nutrizionali ritenuti idonei dal servizio veterinario pubblico;
- Mancato intervento medico-sanitario sui cani appena catturati o già ospiti della struttura;

**4.** Nessun risarcimento danni potrà essere richiesto dalla ditta appaltatrice per cause derivanti dalla mancata o minore richiesta del servizio in questione.

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile all'aggiudicatario e da questo non giustificato, il servizio non venga espletato anche per un solo giorno, o non sia conforme a quanto previsto dal presente capitolato, l'Amministrazione applicherà all'aggiudicataria **una penale pari al 20%** dell'importo totale del servizio da erogare in quel giorno. Per il servizio di **cattura,** nel caso di inadempienza alla chiamata per l'intervento da effettuare, sarà applicata la penale pari all'importo stabilito in fase di aggiudicazione del servizio con l'addebito dell'importo corrispondente, in sede di liquidazione.
Sono, altresì, considerate inadempienze per le quali verrà applicata una penale di € 300,00:
1) la mancata trasmissione dati, entro i primi dieci giorni del mese successivo, sui movimenti dei randagi ricoverati;
2) la mancata trasmissione ogni trenta giorni dall'affidamento del servizio, di quanto previsto all'art.6
3) il mancato rispetto dei requisiti igienici e nutrizionali ritenuti idonei dal servizio veterinario pubblico;
4) il mancato intervento medico sanitario e chirurgico sui cani appena catturati o già ospiti della struttura.
L'applicazione della sanzione dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempimento all'aggiudicatario che ha facoltà di presentare nei successivi 10 giorni le proprie contro-deduzioni. Il relativo verbale del contraddittorio dovrà essere sottoscritto dalle parti; l'applicazione delle penali dovrà essere preventivamente portata a conoscenza dell'Appaltatore, tramite P.E.C.

L'applicazione della penalità potrà avvenire mediante addebito dell'importo corrispondente, in sede di prima liquidazione successiva, ovvero mediante escussione della garanzia definitiva prestata; in quest'ultimo caso, l'appaltatore dovrà provvedere all'immediata reintegrazione della garanzia presentata, per un importo corrispondente alla penale escussa, pena, in difetto, la risoluzione del contratto.
L'applicazione della penale non esonera l'Appaltatore dalla corretta e rigorosa esecuzione delle prestazioni non adempiute che, in pendenza del contraddittorio, dovranno essere portate a termine nell'osservanza di tutte le disposizioni del presente capitolato.

## ART. 13 - PREVENZIONE, PROTEZIONE E TUTELE AI FINI DELLA SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO

L'affidatario è tenuto all'osservanza delle disposizioni dettate dal d.lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare:
- dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette, inclusa la sorveglianza sanitaria con le vaccinazioni previste;
- dovrà trasmettere al competente ufficio comunale, prima dell'inizio del servizio, copia del documento di valutazione del rischio di cui agli art. 17 e 28 del D.Lgs. n. 81/08 o, nei casi previsti, copia del piano operativo di sicurezza di cui agli art. 89 e 96 del medesimo decreto, allegando formale dichiarazione di aver adempiuto ai disposti del suddetto decreto ed impegnandosi ad effettuare gli aggiornamenti ogni volta che mutino le condizioni del luogo di lavoro/cantiere ovvero i processi lavorativi seguiti.
- dovrà, inoltre, provvedere all'osservanza di tutte le norme e prescrizioni vigenti in materia di assicurazioni sociali, infortuni sul lavoro ecc. ed, in particolare, adottare tutti i provvedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.
L'appaltatore, oltre che della sicurezza dei propri dipendenti, è direttamente e pienamente responsabile della sicurezza del pubblico che accede alle proprie strutture: in tal senso dovrà adottare adeguate misure di sicurezza atte ad evitare qualsiasi rischio a terzi.
Successivamente all'aggiudicazione dell'appalto e prima dell'inizio del servizio, l'appaltatore dovrà provvedere ad ottemperare a quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 81/08, secondo le modalità che saranno definite dalla stazione appaltante.
In particolare, l'affidatario dovrà produrre la documentazione e predisporre l'elenco delle attrezzature, mezzi d'opera, veicoli e quant'altro intenda usare per la prestazione dei servizi nei luoghi di esecuzione dell'appalto, di cui presente Capitolato, e consegnarlo al Comune insieme all'autocertificazione dei requisiti richiesti.
Tutte le attrezzature di cui sopra dovranno essere idoneamente certificate e sottoposte alle verifiche ed alle manutenzioni previste dal costruttore e/o da specifica norma di legge.
Nei luoghi di esecuzione delle attività dovranno essere sempre disponibili alla consultazione dei propri dipendenti copia dei libretti di uso e manutenzione delle attrezzature, mezzi d'opera, veicoli e quant'altro utilizzato dall'affidatario per l'esecuzione dell'appalto, completi di certificazioni attestanti la conformità alle normative, la regolare manutenzione e l'eventuale verifica periodica effettuata ed eseguita secondo le modalità prescritte dalla legge.
Il personale della ditta aggiudicataria, nell'ambito dello svolgimento dell'attività sul territorio comunale ed all'interno della propria strutture, quando queste sono aperte al pubblico, dovrà esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

## ART. 14 - GARANZIE E RESPONSABILITA'

La ditta aggiudicataria è la sola responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti dell'amministrazione comunale relativamente alla gestione del servizio reso con il proprio personale impiegato ed è responsabile dei danni a chiunque causati, personale, utenti o terzi, in relazione all'espletamento del servizio o a cause a esso connesse.
Sono da ritenersi a carico dell'appaltatore gli oneri e i rischi derivanti dall'utilizzo di attrezzature, materiali e quant'altro necessario per lo svolgimento del servizio.

L'amministrazione comunale è esonerata espressamente da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che, anche in itinere, dovessero verificarsi nell'espletamento del servizio in appalto.
La ditta aggiudicataria solleva il Comune di Augusta da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivare da terzi per il mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di esso. Le spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti dell'appaltatore del servizio, e in ogni caso, da questo rimborsate.

## ART. 15 - PROCEDIMENTO DI SPESA

**1.** La liquidazione del corrispettivo avverrà, ogni mese, entro 60 gg. dalla data di ricezione al protocollo comunale della fattura emessa dal concessionario e previo accertamento della rispondenza del servizio effettuato alle prescrizioni previste in questo capitolato, secondo la fatturazione che l'affidatario consegnerà all'amministrazione comunale.
**2.** Per gli animali, eccedenti il numero previsto dalla presente convenzione, ricoverati, per motivi indifferibili ed urgenti, su specifico provvedimento dell'amministrazione verrà presentata fatturazione separata e verrà regolarizzata con successiva determinazione di spesa.
**3.** I superiori documenti contabili dovranno essere corredati da prospetto riepilogativo contenente il numero di matricola del canile, il numero di scheda anagrafica e di microchip di ogni singolo animale, la data di ingresso e quella di uscita (specificando se per adozione, decesso o se di proprietà), il totale di ognuno dei giorni di permanenza nel canile, gli estremi dei provvedimenti comunali che autorizzano i ricoveri per gli animali extra convenzione.
**4.** I costi di mantenimento dei cani che risultano essere di proprietà andranno imputati invece ai legittimi proprietari secondo le tariffe previste dall'art. 4 del Decreto Presidente Regione n. 7 del 12-1-2007. Al riguardo la ditta affidataria trasmetterà all'ufficio comunale, che ne effettuerà verifica, l'importo totale delle spese sostenute per la cattura, custodia e assistenza sanitaria dell'animale, che dovranno essere indicate per singole voci dettagliate. Il comune provvederà al recupero delle somme dal proprietario, acquisendo apposita quietanza di pagamento a seguito della quale il concessionario provvederà alla restituzione dell'animale al legittimo titolare.
**5.** E' fatto divieto all'appaltatore e agli operatori in servizio di richiedere, a qualsiasi titolo, agli utenti somme di denaro o compensi per la prestazione dei servizi in oggetto.

## ART. 16 - RISOLUZIONE CONTRATTO

In caso di grave e ripetuta inottemperanza dell'affidatario a quanto previsto dal presente capitolato, e previa diffida, il Comune può promuovere la risoluzione del contratto, con preavviso scritto di 30 gg., con incameramento della cauzione definitiva, salvo maggiori danni.
Il comune, oltre che in caso di grave inadempienza, ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e salvo l'eventuale risarcimento del danno, nei seguenti casi:

- fatti di frode o sentenze di condanna passate in giudicato;
- apertura di procedura concorsuale a carico dell'impresa aggiudicataria o di un'impresa facente parte dell'ATI;
- inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;
- sospensione o interruzione del servizio, per qualsiasi causa, esclusa la forza maggiore, per almeno un giorno;
- messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del soggetto aggiudicatario;
- mancato pagamento dei premi assicurativi della polizza di responsabilità civile verso terzi;
- applicazione di tre penalità riferite ad altrettante infrazioni commesse in un anno.

## ART. 17 - REQUISITI IMPRESA

L'affidatario deve avere i seguenti requisiti:
**a)** Essere iscritto alla Camera di Commercio per l'attività di cattura, ricovero, cura e mantenimento di animali;

**b)** Essere in possesso di impianto idoneo e autorizzato sotto il profilo igienico-sanitario e urbanistico dalle competenti autorità a norma delle leggi vigenti nazionali e della Regione Sicilia, aventi le caratteristiche di cui all'art. 5 del presente capitolato. Essere in possesso di autorizzazione per la detenzione ed uso di gabbia trappola e di ogni altra autorizzazione necessaria, a norma di legge, per la cattura dei cani.
**c)** Svolgere l'attività messa a bando da almeno un triennio;
**d)** Possedere i requisiti, le competenze, i titoli abilitativi e i mezzi necessari, previsti dalla legge, per il prelievo e trasporto delle carcasse animali.

## ART. 18 - TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

**1.** L'aggiudicatario, ai sensi del combinato disposto dell'art.2, co.1, della l.r. 15 del 20-11-2008 e ss.mm.ii. e dell'art.3 della legge 13-8-2010 n. 136, ha l'obbligo di indicare un conto corrente, bancario o postale, acceso presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., ***dedicato***, anche non in via esclusiva, sul quale il Comune farà confluire tutte le somme relative all'appalto.
**2.** L'aggiudicatario è tenuto ad avvalersi di tale conto corrente per tutte le operazioni relative all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario o postale, con l'obbligo di riportare per ogni transazione il codice identificativo di gara (CIG).
**3.** Il mancato rispetto del superiore obbligo comporta la risoluzione per inadempimento contrattuale.

## ART. 19 - CONTROVERSIE

Il giudizio su eventuali controversie è di competenza del Foro di Siracusa.

Il Responsabile del Procedimento
*(Dott. Angelo Carpanzano)*